

Il curatore fallimentare (parte istante) non si presenta “personalmente” al primo incontro. La condizione di procedibilità non è assoluta

Trib. di: Palermo - Ordinanza del: 17-03-2015 - Giudice: Gigi Omar Modica

Materia: Contratto di affitto di azienda, Fallimento - Argomento: Mancata comparizione personale senza giustificato motivo, Mediazione delegata

TRIBUNALE DI PALERMO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 17.3.2015;

visto il comma 1 bis dell’art. 5 del Decreto Legislativo 4/3/2010, N. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, così come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.;

vista la mancata comparizione personale senza giustificato motivo di entrambe le parti davanti all’organismo di mediazione;

ritenuto che, in tali casi, oltre alle conseguenze in termini probatori e sanzionatori derivanti dall’art. 8, comma IV bis, della summenzionata legge, **la condizione di procedibilità** fissata dall’art. 5, comma II bis, della suddetta legge **è da ritenersi non maturata**, atteso che, in conformità alla *ratio* ispiratrice di quest’ultima, **il tentativo di mediazione davanti al surriferito organismo deve essere effettivo e non meramente formale** (cfr. Tribunale di Firenze, sezione II civile, 19.3.14; Tribunale di Firenze, sezione speciale impresa, 17.3.14; Tribunale di Palermo, sezione I, ordinanza del 16.7.14; Tribunale di Roma, XIII sezione civile, giudice Moriconi; nonché, avuto riguardo in special modo alla mediazione obbligatoria *ex lege*, Tribunale di Firenze, ordinanza del 26.11.14, est. Breggia);

P.Q.M.

dispone l’esperimento del procedimento di mediazione;

assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e rinvia per la verifica degli esiti del suddetto procedimento all’udienza del 13.7.15, h.10 , con invito alle parti ad:

1) inviare (in formato *Word* e senza i corrispettivi allegati) tutti gli scritti difensivi già depositati o depositandi all’indirizzo *email*....(avendo cura di specificare nell’oggetto il numero di ruolo e le parti del procedimento);

2) depositare informalmente (anche in udienza) **una copia di cortesia cartacea** dei suddetti scritti difensivi destinata al giudice (raccolgendo le suddette copie senza allegati in un apposito sotto fascicolo – basterà un qualunque foglio protocollo- con scritto *“Copie degli atti di parte per il giudice”*);

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Così deciso in Palermo, 17/03/2015 .

il Giudice

Gigi Omar Modica